



REGOLAMENTO EMITTENTI

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELEGATI SUL BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO E SULLA RELAZIONE SEMESTRALE AI SENSI DELL'ART. 154-BIS DEL TUF.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

2 febbraio 2007

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2007 al seguente indirizzo:

C O N S O B

Divisione Emittenti

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it.

1. Premessa

La Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 *“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”* si propone, tra gli altri obiettivi, quello di aumentare la trasparenza informativa societaria e di rendere più efficace il sistema dei controlli interni. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, le nuove disposizioni sono dirette a soddisfare l'esigenza di riforma del sistema dei controlli interni in modo da garantire l'effettiva tutela dell'investitore/risparmiatore.

Il provvedimento, così come modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 *“Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)”*, contiene una serie di interventi eterogenei che apportano rilevanti modificazioni al Codice civile, al D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria – TUF), al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia- TUB) e ad altre leggi speciali.

La Legge 262/2005 ha emanato, tra l'altro, alcune disposizioni in materia di informazione societaria. In particolare, nella parte IV, titolo III, capo II, del TUF, dopo l'articolo 154 è stata inserita la Sezione V-bis relativa alla redazione dei documenti contabili societari, il cui unico

articolo, art.154-*bis*¹, introduce nell'ambito della disciplina dell'organizzazione aziendale delle società con azioni quotate la figura del *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari* a cui è affidata la funzione di predisporre la redazione della documentazione contabile della società.

In sintesi, la nuova norma, finalizzata a rafforzare il sistema dei controlli interni delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani introduce le seguenti novità:

- obbligo di previsione nello statuto della società dei requisiti di professionalità del *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari* nonché delle modalità di nomina;
- introduzione dell'obbligo di accompagnare gli atti e le comunicazioni della società diffuse al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società con una dichiarazione scritta del *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- attribuzione al *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari* della responsabilità di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- conferimento al *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari* di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa nonché attribuzione al Consiglio di Amministrazione della responsabilità di vigilare sulla circostanza che il Dirigente disponga di tali poteri e mezzi e che rispetti le procedure amministrative e contabili;

¹ Art. 154-*bis* "*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*"

1. Lo statuto prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

- introduzione dell'obbligo a carico degli organi amministrativi delegati e del *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari* di attestazione, con apposita relazione allegata al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti contabili, nonché della corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili (cosiddetta "attestazione") e della loro idoneità a fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e del gruppo. L'attestazione deve essere resa sulla base di un modello stabilito con regolamento della Consob;
- applicazione al *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari* delle disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, fatte salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

2. Il nuovo art. 154-bis del Testo Unico della Finanza ed i poteri della Consob

Con riferimento all'attestazione sui documenti contabili, la Legge n. 262/2005 ha assegnato alla Consob il compito di determinare il contenuto dell'attestazione attraverso l'emanazione di un regolamento.

Nel dare attuazione al comma quinto dell'art. 154-bis, la Commissione ha predisposto le bozze di disposizione regolamentare e di modello di attestazione che deve essere rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili*. Successivamente agli esiti della consultazione e, in linea con la prassi seguita dalla Consob in materia di consultazione pubblica, si provvederà alla pubblicazione nel sito *Internet* dell'Istituto di un documento che tenga conto degli esiti della consultazione stessa.

3. La Direttiva *Transparency*

La Direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (cd. *Direttiva Transparency*, in via di recepimento nell'ordinamento italiano), stabilisce gli obblighi riguardanti la comunicazione di informazioni periodiche in capo agli emittenti i cui valori mobiliari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo.

In particolare, l'art. 4 “*Relazioni finanziari annuali*”² della Direttiva *Transparency* prevede che la relazione finanziaria annuale deve comprendere, oltre al bilancio sottoposto a revisione ed alla relazione sulla gestione, anche le “*attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati*”.

La necessità di rappresentare al mercato, nella relazione sulla gestione, la situazione economico-patrimoniale della società e del gruppo di appartenenza secondo il cosiddetto “quadro fedele” è stata richiamata anche nell'art. 5 “*Relazioni finanziari semestrali*” della Direttiva, articolo contenente le disposizioni in ordine alla rendicontazione infrannuale.

4. La proposta regolamentare

Il presente documento fornisce, ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 5 del TUF la proposta della Consob in ordine al modello di attestazione che il *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili* e gli organi amministrativi delegati devono rilasciare sui documenti contabili.

Ai fini dell'attuazione della delega è necessario tener conto di quanto disposto dalla Direttiva *Transparency* in ordine alla rendicontazione annuale ed infrannuale, ampliando il contenuto definito dalla Legge n. 262/2005 della relazione che deve essere rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili* per allinearla a quanto disposto dalla direttiva comunitaria.

In linea con quanto letteralmente riportato nell'art. 154-*bis* della Legge 262/2005, gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili devono redigere una relazione e non una mera attestazione. Pertanto, la formulazione proposta include anche la possibilità di riportare osservazioni e commenti su aspetti rilevanti e/o problematiche emersi nell'ambito delle verifiche svolte e dal *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili* e dagli organi amministrativi delegati .

² Il secondo comma dell'articolo 4 “*Relazioni finanziarie annuali*” dispone che:

“

2. La relazione finanziaria annuale comprende:

a) il bilancio sottoposto a revisione;

b) la relazione sulla gestione; e

c) attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati.

.....

Il modello di attestazione è il medesimo sia per la documentazione contabile annuale sia per la rendicontazione infrannuale.

Alla luce di tali considerazioni si è ritenuto di inserire nel RE l'art. 81-ter che prevede in capo agli organi amministrativi e al dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili il rilascio di un'attestazione redatta secondo il modello di seguito riportato, che verrebbe inserito nell'Allegato 3 al RE. Attesa l'innovativa portata della disposizione in parola rispetto all'attuale normativa italiana, il modello di attestazione proposto potrà essere oggetto di future rivisitazioni per tener conto della prassi operativa nonché delle modifiche normative in corso (es. recepimento della Direttiva *Transparency*).

* * *

“PARTE III
EMITTENTI
(...)”

TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA
(...)

Capo II
Comunicazioni al pubblico
(...)

Sezione V
Informazione periodica
(...)

Art. 81-ter
(Attestazione relativa al bilancio di esercizio,
al bilancio consolidato e alla relazione semestrale)

Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rendono l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5 del Testo unico secondo il modello indicato nell'allegato 3....

(...)

* * *

ALLEGATO 3 ...

**Attestazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale
ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche e integrazioni**

1. I sottoscritti (*nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*) della (*nome della società*) dichiarano che le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale:

- a) sono state definite in maniera coerente con il sistema amministrativo/contabile e la struttura della società
- b) ne è stata verificata l'adeguatezza
- c) sono state effettivamente applicate nel corso del periodo cui si riferisce il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale.

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (*indicare eventuali osservazioni o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate*).

3. Si attesta inoltre che il bilancio d'esercizio/consolidato/relazione semestrale:

- a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- b) redatto in conformità a (*inserire i riferimenti delle norme ai sensi delle quali viene predisposto il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale*), è idoneo/a a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Data:

Firma organi amministrativi delegati

.....
.....

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari

.....
.....